

CONTRIBUTI DI REVISIONE BIENNIO 2025/2026

D.M. 12.02.2025 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30.05.2025

SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI

CATEGORIE CONTRIBUTIVE PARAMETRI (vedi nota 1)	a)	b)	c)	d)	e)
numero soci	fino a 100	da 101 a 500	sup. a 500	sup. a 500	sup. a 500
capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,01 a 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00
fatturato (vedi nota 3)	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a 2.000.000,00
casi particolari (vedi nota 6)	enti in liquidazione volontaria - enti di nuova costituzione				
A - SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE					
1) COOPERATIVE e CONSORZI					
2) COOP. EDILIZIE non iscritte all'Albo nazionale delle soc. coop. ed. di abitazione e loro consorzi.	330,00	790,00	1.560,00	1.990,00	2.740,00
B - SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE					
1) COOPERATIVE E CONSORZI a) con fatturato superiore a € 22.523.684,82 b) con partecipazioni di controllo in spa e srl c) soggette a certificazione annuale del bilancio (vedi nota 5)	495,00	1.185,00	2.340,00	2.985,00	4.110,00
2) COOP. EDILIZIE iscritte all'Albo naz.coop.edilizie che abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio (vedi anche nota 2)					
3) COOPERATIVE SOCIALI	429,00	1.027,00	2.028,00	2.587,00	3.562,00

NOTE

1) L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei **parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2024 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.**

La categoria contributiva è quella in cui si colloca il **parametro più alto.**

Esempio: soci n. 50 cat. a), capitale sociale € 45.000,00 cat. c), fatturato € 100.000,00 cat.b); il contributo dovuto sarà quello previsto dalla cat.c).

2) Le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale coop. edilizie di abitazione che non hanno già realizzato o avviato un programma edilizio sono esentate dalla maggiorazione del 50% e quindi potranno versare il contributo di cui al **quadro A-**

3) Per fatturato deve intendersi il **"valore della produzione"** di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico di cui all'art. 2425 c.c..

4) Tutte le cooperative edilizie dovranno versare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per il tramite dell'Agenzia delle entrate - modello F24 - codice tributo 3011) una ulteriore somma pari al 10% del contributo dovuto (art. 20, comma c) legge n. 59/92).

5) Sono soggetti a **Certificazione obbligatoria del bilancio** gli enti che possiedono uno dei seguenti parametri:

- a) valore della produzione superiore a € 60.000.000,00
- b) partecipazioni di controllo in società per azioni
- c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiore a € 2.000.000,00
- d) con riserve indivisibili superiori a € 4.000.000,00

6) - Gli enti in liquidazione volontaria deliberata entro il termine di pagamento dei contributi di revisione (28.08.2025) verseranno i rispettivi importi di colonna a).

- Per gli enti costituiti nel corso del biennio il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ed il contributo è determinato sulla base dei parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel R.I..

7) Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative:

- iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31.12.2025;
- che hanno depositato presso la C.C.I.A.A. il bilancio finale di liquidazione (entro 28.08.2025);
- in liquidazione coatta amministrativa/fallimento;
- nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio (con o senza liquidatore) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c..

AVVERTENZA: il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla G.U. e cioè **entro il 28.08.2025.**

In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, è applicata, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 273/02, una sanzione pari al 5% del contributo se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15%.

In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

L'omesso pagamento oltre il biennio di riferimento comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

LE SOCIETA' CHE ADERISCONO AD UNA ASSOCIAZIONE DOPO IL TERMINE DI PAGAMENTO, DEVONO VERSARE IL CONTRIBUTO AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY.

SI RICORDA CHE LE COOPERATIVE ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE NON DEVONO UTILIZZARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE.